



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 260 del 14 Aprile 2025

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE

Raduno di selezione della Rappresentativa Pugliese C-5. Maschile U19

In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese, che parteciperà al "TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI", i sotto indicati calciatori nati dall' 1/1/2006 in poi, con possibilità di prevedere tra i 12 (dodici) da inserire nella lista ufficiale di ogni gara fino ad un massimo di UN calciatore "fuori quota" nato dall' 1/1/2004 in poi e UN calciatore "fuori quota" nato dall' 1/1/2005 in poi sono convocati per GIOVEDÌ 17 Aprile 2025, alle ore 14,30, presso "PALAZZETTO DELLO SPORT", Via G. Maselli, 29 di SAMMICHELE DI BARI, a disposizione del selezionatore Maurizio DI PINTO, per una allenamento selettivo.

A.S.D. AZZURRI Conversano	LOMELE MATTEO	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	GJUZI SHABAN	07
A.S.D. AZZURRI Conversano	SANNINO Alessandro	07
SAN FERDINANDO C5	GIANNINI DOMENICO	07
A.S.D. FUTSAL ANDRIA	MICCOLI DAVIDE	06
CASSANO delle Murge C5	OI EMANUELE	07
CASSANO delle Murge C5	NOVIELLI SIMONE	07

A.S.D. VOLARE POLIGNANO	LASSANDRA NICOLA	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	LOPEZ ANTONIO	06
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	DIDONATO FRANCESCO	06
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO	ROMAGNO GIOVANNI	07
A.S.D. FUTSAL OSTUNI	MILONE GIUSEPPE	06
A.S.D. FUTSAL BYRE RUVO	LOVINO DAVIDE	05
A.S.D. VOLARE POLIGNANO	LASELVA MICHELE	04

Responsabile Calcio a Cinque:	Biagio	CAPRIATI
Logistica – Segretario Organizzativo Rappresentative:	Giuseppe	GIALLUISI
Accompagnatore Ufficiale:	Luca Maria	RIGLIETTI
Commissario Tecnico Calcio a 5:	Saverio	MASCOLO
Selezionatore:	Maurizio	DI PINTO
Allenatore in seconda:	Francesco	CLEMENTE
Medico:	AMBULANZA	
Fisioterapista:	Roberto	VOLPE
Collaboratore:	Mauro Onofrio	ALOISIO

Si precisa che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificazioni e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'Art. 76 delle N.O.I.F.

Si ricorda ai calciatori di portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), documento di riconoscimento o tessera plastificata F.I.G.C., nonché copia certificato medico idoneità agonistica.

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, devono essere prodotti esclusivamente attraverso il Sistema Informativo della Medicina dello Sport (SIMS) E DEVONO RIPORTARE LA FIRMA DIGITALE DEL MEDICO CERTIFICATORE. Certificati prodotti secondo procedure differenti, non hanno alcuna validità ai sensi di legge.

A TALE ULTIMO RIGUARDO, LE SOCIETA' SONO INVITATE AD INVIARE A MEZZO E-MAIL A: g.gialluisi@lnd.it AL COMITATO REGIONALE, COPIA DEL CITATO CERTIFICATO MEDICO, ENTRO LE ORE 19.00 DEL GIORNO PRECEDENTE IL RADUNO.

Si precisa che i calciatori sprovvisti della copia del certificato medico di idoneità all'attività agonistica, rilasciato dalle strutture sanitarie competenti, non potranno partecipare al raduno selettivo.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

N.B: Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.e S.Geom. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - 335/5284966 - e mail g.gialluisi@lnd.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono OBBLIGATE a darne immediata comunicazione al Segretario Organizzativo Rappresentative L.N.D. e S.G.e S. Giuseppe GIALLUISI al seguente numero telefonico - 335/5284966 - e mail g.gialluisi@lnd.it

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale: **VALLE D'ITRIA TOP CUP**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. TAF CEGLIE MESSAPICA**
Categoria di partecipazione: **Under 14**
Periodo di svolgimento: **18 - 20 Aprile 2025**

Torneo Regionale: **1° Torneo A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY**
Organizzato dalle Società: **A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE**
Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Primi calci – Piccoli amici**
Periodo di svolgimento: **3 - 4 Maggio 2025**

La disputa delle gare dei tornei non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

TORNEO COPPA PUGLIA ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14

COPPA PUGLIA

CAMPIONATI ALLIEVI U16 E GIOVANISSIMI U14

Tutte le squadre partecipanti al Secondo Livello Regionale dei Campionati Allievi U16 e Giovanissimi U14, non qualificate alla Fase Finale – Playoff, parteciperanno di diritto ai Tornei di Coppa Puglia, una competizione che garantirà a tutte le Società di poter dare continuità all'attività ufficiale fino al mese di giugno senza interruzioni e per tutte le quattro categorie agonistiche giovanili. Al termine di queste competizioni, avranno luogo le finali regionali che assegneranno i rispettivi trofei.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

LE SOCIETÀ INTERESSATE DOVRANNO CONFERMARE L'ISCRIZIONE DELLA PROPRIA SQUADRA ATTRAVERSO LA PAGINA RISERVATA E TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ DI "FIRMA ELETTRONICA".

- **APERTURA ISCRIZIONI: 15 aprile 2025**
- **CHIUSURA ISCRIZIONI: 19 aprile 2025**

L'organizzazione dei Tornei di Coppa Puglia è totalmente a cura del Comitato Regionale Puglia LND.
L'ISCRIZIONE È GRATUITA.

CALENDARIO COPPA PUGLIA

- **INIZIO COMPETIZIONE:** 4 maggio 2025

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

TORNEO COPPA PUGLIA ALLIEVI U16

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 16
- **N. GIRONI:** 4 (*composti da N. 4 squadre ciascuno*)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 4 (N. 1 per ciascun raggruppamento)

SORTEGGIO INTEGRALE PLAYOFF

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 4
- **SEMIFINALI:** ANDATA / RITORNO
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO DA DEFINIRE

TORNEO COPPA PUGLIA GIOVANISSIMI U14

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 40
- **N. GIRONI:** 8 (*composti da N. 5 squadre ciascuno*)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8 (N. 1 per ciascun raggruppamento)

SORTEGGIO INTEGRALE PLAYOFF

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** GARA UNICA (SORTEGGIO)
- **SEMIFINALI:** GARA UNICA (SORTEGGIO)
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO DA DEFINIRE

N.B. Le modalità del sorteggio saranno rese note con un prossimo Comunicato Ufficiale.

**ORGANICI SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
CAMPIONATI S.S. 2024 - 2025**

INIZIO CAMPIONATI 4 MAGGIO 2025

COPPA PUGLIA ALLIEVI UNDER 16: N. 16 SQUADRE

Under 16

1	943563	S.S.D.	BARLETTA 1922 A R.L.
2	949670		FIDELIS ANDRIA 2018SRLSSD
3	922694	A.S.D.	FOOTBALL TAVIANO
4	933911	VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO SSDARL
5	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
6	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
7	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
8	938365	A.S.D.	LEVANTE BITRITTO
9	947056		MOLFETTA CALCIO SSD ARL
10	81022	A.C.	NARDO'SRL
11	78843	A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942
12	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
13	954990	A.S.D.	PRO MASSAFRA 2022
14	955124	A.S.D.	REAL PUTIGNANO
15	953981	A.S.D.	SAVA CALCIO
16	942078	A.S.D.	SQUINZANO CALCIO 1913

COPPA PUGLIA GIOVANISSIMI UNDER 14: N. 40 SQUADRE

Under 14

1	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
2	941534	A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
3	922116	A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
4	935337	A.S.D.	ATLETICO NOCI
5	58423	G.S.D.	ATLETICO VIESTE
6	943563	S.S.D.	BARLETTA 1922 A R.L.
7	914722	SRL	BRINDISI FOOTBALL CLUB
8	952799	A.S.D.	CITTA DI OTRANTO
9	943767	U.S.D.	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
10	922680	A.S.D.	COSMANO SPORT FOGGIA
11	945489	A.S.D.	DIMATEAM
12	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
13	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
14	943594	A.S.D.	EUROPA SOCCER ACCADEMY
15	949352	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
16	922694	A.S.D.	FOOTBALL TAVIANO

17	936105	A.S.D.	FOOTBALLITE ADELFA
18	933911	VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO SSDARL
19	947774	A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY
20	952129	S.S.D.	KICK OFF ACADEMY A R.L.
21	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
22	947056		MOLFETTA CALCIO SSD ARL
23	81022	A.C.	NARDO'SRL
24	951707	A.S.D.	NEW TEAM TERLIZZI
25	78843	A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942
26	937032	A.S.D.	OLIMPIADIBISCEGLIE
27	938479	F.C.D.	PALAGIANELLO
28	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
29	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
30	203396	G.S.D.	S.PIO X
31	915464	A.S.D.	SANTERAMO CALCIO
32	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
33	936106	A.S.D.	SOCCER TRANI
34	942078	A.S.D.	SQUINZANO CALCIO 1913
35	954034	A.S.D.	TACKLE TOTO INGROSSO
36	912795	A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
37	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
38	944060	A.S.D.	VIRTUS CALCIO FOGGIA
39	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO
40	962176	A.S.D.	VIRTUS TARANTO CALCIO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Marzo 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – A.S.D. SAVA CALCIO del 02/03/2025 (Reclamo della società A.S.D. SAVA CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 222 del 06/03/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Ritenuto in fatto

Con rituale e tempestivo reclamo la società ASD SAVA CALCIO impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 222 del 06/03/2025 del Comitato Regionale Puglia, con la quale veniva comminata, al proprio capitano, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, perché *“colpiva con un forte schiaffo un calciatore avversario. A seguito del provvedimento di espulsione, si rifiutava di uscire dal campo e, nel frattempo, proferiva frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro e di uno degli assistenti (art 36 comma 1 lett. A) C.G.S.”*

Con l'atto di impugnazione la reclamante sostiene che lo schiaffo che, tra l'altro, non ha avuto conseguenze lesive, non può considerarsi tale in quanto, nel caso specifico, si è trattato di un *“naturale movimento atto a proteggere la sfera di gioco, finalizzato a prendere posizione rispetto all'avversario”*. Lamenta ancora con il reclamo la *“falsa rappresentazione del tempo di ripresa del gioco”* e l'errata interpretazione delle condotte successive all'espulsione - nonché dell'interpretazione delle espressioni utilizzate. In particolare ritiene la reclamante che il termine *“coglioni”* non era stato pronunciato per offendere la terna arbitrale, ma andava inserito nel contesto di *“forte tensione agonistica, senza alcuna volontà di ledere o di mancare di rispetto al direttore di gara e all'assistente”*. Invoca, quindi, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 CGS, in quanto l'azione è stata compiuta in reazione a un comportamento ingiusto altrui. Conclude il reclamo chiedendo, per quanto su esposto, la riduzione del numero di giornate di squalifica, anche in considerazione della pena ritenuta sproporzionata rispetto a fattispecie analoghe.

All'udienza del 31 marzo 2025 interveniva direttamente il calciatore attinto da sanzione che, in sede di audizione, contestava il referto arbitrale e negava di aver colpito con uno schiaffo l'avversario, ma di avergli conteso la palla in un'azione di gioco. Precisava ancora che l'avversario gli aveva rivolto frasi offensive e che, invece, per ciò che attiene le frasi offensive nei confronti della terna arbitrale - a lui contestate - non le aveva rivolte direttamente alla terna, ma ai suoi compagni di squadra.

Al fine di meglio comprendere le circostanze contestate al giocatore, veniva ascoltato l'arbitro dell'incontro - per un supplemento di rapporto - ed il medesimo, nel confermare il referto, precisava: *“...il giocatore Gallu Francesco, dopo aver concordato un fallo a suo favore, colpisce con la mano il viso di un avversario e dopo aver estratto il provvedimento di espulsione proferisce frasi ingiuriose nei mie confronti e all'AA1, ritardando di ben 4 minuti la ripresa di gioco”*.

Dopo la discussione il Collegio si riservava per la decisione.

Considerato in diritto

La ricostruzione dei fatti offerta con il ricorso e con quanto affermato dal calciatore in sede di audizione, mal si concilia con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara.

Nel referto arbitrale, si legge testualmente: *".... Gallu Francesco, capitano del Sava calcio, dopo aver concordato un calcio di punizione a suo favore, per un fallo compiuto dai locali, tira con forza uno schiaffo a un giocatore del Toma Maglie. Dopo aver estratto il cartellino rosso ai suoi danni contesta platealmente la mia decisione, ritardando la possibilità di riprendere il gioco per ben 4 minuti, perché si rifiutava di uscire dal campo. Nel frattempo insultava sia il sottoscritto sia l'assistente numero 1 dicendo: come cazzo fate, non state capendo nulla, tu e quell'altro coglione dell'assistente; io non esco perché avete rovinato una partita, siete dei coglioni".*

Circostanze e fatti sono stati confermati con il supplemento di referto.

Il reclamante non ha offerto elementi di prova, idonei a superare le risultanze del referto arbitrale - che costituisce *"piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* (art. 61, comma 1, C.G.S.)

Le condotte tenute dal calciatore hanno violato non solo l'art. 36 c. 1 lett. a) del C.G.S., potendosi sicuramente ritenere condotte ingiuriose e irrispettose le frasi rivolte all'Arbitro e all'Assistente, ma hanno violato anche l'art. 38 C.G.S., essendo emerso in modo inequivoco che ha colpito con uno schiaffo un giocatore della squadra avversaria. Dette condotte risultano ancor più pregnanti e gravi, attesa la qualità di capitano rivestita dal giocatore sanzionato durante la partita.

Attese le plurime violazioni, unite sotto il vincolo della continuazione, equa appare l'entità della sanzione inflitta.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. Sava Calcio;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 14 Aprile 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (componente) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 14 Aprile 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: U.G. Manduria Sport – A.S.D. Arboris Belli 1979 del 23/3/2025, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla U.G. Manduria Sport, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 27/3/2025 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 10/4/2025 all'allenatore Marsili Massimiliano.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesso che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 27/3/2025 del Comitato Regionale Puglia;
- la U.G. Manduria Sport ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 26/3/2025;
- La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio - in data 28/3/2025;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita "*Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti*".
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;
-

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 commi 3 e 5 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 14 Aprile 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/4/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci